

- 2) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 765/2006.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Football Club «Dynamo-Minsk».

⁽¹⁾ GU C 250 del 18.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2015 — Chyzh e a./Consiglio

(Causa T-276/12) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine per l'adeguamento delle conclusioni — Irricevibilità parziale — Entità posseduta o controllata da una persona o da un'entità oggetto delle misure restrittive — Obbligo di motivazione — Errore di valutazione»)

(2015/C 398/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Bielorussia); Triple TAA (Minsk); NefteKhimTrading STAA (Minsk); Askargoterminal ZAT (Minsk); Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Bielorussia); Variant TAA (Berezovsky, Bielorussia); Triple-Dekor STAA (Minsk); KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Bielorussia); Altersolutions SZAT (Minsk); Prostoremarket SZAT (Minsk); AquaTriple STAA (Minsk); Rakovsky brovar TAA (Minsk); TriplePharm STAA (Logoyok, Bielorussia) e Triple-Veles TAA (Molodechno, Bielorussia) (rappresentanti: D. O'Keefe, solicitor, B. Evtimov, avocat, e M. Lester, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Naert e E. Finnegan, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU L 288, pag. 69), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1), della decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642 (GU L 311, pag. 39), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 311, pag. 2), nei limiti in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati, nei limiti in cui riguardano il sig. Yury Aleksandrovich Chyzh, la Triple TAA, la NefteKhimTrading STAA, la Askargoterminal ZAT, la Bereza Silicate Products Plant AAT, la Variant TAA, la Triple-Dekor STAA, la KvartsMelProm SZAT, la Altersolutions SZAT, la Prostoremarket SZAT, la AquaTriple STAA, la Rakovsky brovar TAA, la TriplePharm STAA e la Triple-Veles TAA.*

- 2) *La decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nei limiti in cui riguardano la NefteKhimTrading, la Askargoterminal, la Bereza Silicate Products Plant, la Triple-Dekor, la KvartsMelProm, la Altersolutions, la Prostoremarket, la AquaTriple, la Rakovsky brovar e la Triple-Veles.*

- 3) *La decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nei limiti in cui riguardano il sig. Chyzh, la Triple, la Askargoterminal, la Bereza Silicate Products Plant, la Triple-Dekor, la KvartsMelProm, la Altersolutions, la Prostoremarket, la AquaTriple, la Variant e la Rakovsky brovar.*

- 4) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione 2013/534 e del regolamento di esecuzione n. 1054/2013, nei limiti in cui essi riguardano il sig. Chyzh, la Triple, la Variant e la TriplePharm.*

- 5) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*

- 6) *Il Consiglio dell'Unione europea supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Chyzh, dalla Triple, dalla NefteKhimTrading, dalla Askargoterminal, dalla Bereza Silicate Products Plant, dalla Triple-Dekor, dalla KvartsMelProm, dalla Altersolutions, dalla Prostoremarket, dalla AquaTriple, dalla Variant, dalla Rakovsky brovar, dalla TriplePharm e dalla Triple-Veles.*

(¹) GU C 250 del 18.8.2012.